



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. **23197 D.G.**
Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 11/06/2018
nr. **0023197**
Classifica XII.1.2
04-02-00

Cagliari, **11.06.2018**

> COMUNE DI ULASSAI
PEC



Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Articolo 26. Parere in merito all'utilizzo di corpi aziendali non contigui ai fini del raggiungimento della superficie minima prevista per l'edificazione di fabbricati aziendali in un comune il cui strumento urbanistico non abbia disciplinato tale possibilità.

Con nota n. 1879 del 28.03.2018 (protocollo RAS n. 12743 del 29.03.2018) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 8/2015, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale n. 11/2017. Chiede, in particolare, se sia possibile *"applicare la possibilità dell'accorpamento di superfici agricole non contigue ai fini del raggiungimento della superficie minima"*, tenuto conto che nelle norme del Piano di Fabbricazione vigente *"non è contemplata la possibilità di accorpamento delle superfici non contigue ai fini del raggiungimento della superficie minima"*.

Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8/2015 recita testualmente *"Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l'utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui"*.

È parere della Direzione Generale scrivente che il periodo *"gli strumenti urbanistici comunali disciplinano ..."* sia volto a significare che è possibile utilizzare superfici non contigue ai fini del raggiungimento della superficie minima di intervento (unicamente ai soli fini non residenziali) solo ove lo strumento urbanistico comunale disciplini tale possibilità; in caso contrario la disposizione non potrà trovare applicazione, anche in considerazione che è lo stesso articolo 3, comma 5, del DPGR n. 228/1994, che prevede che sia lo strumento urbanistico comunale a normare *"la possibilità di utilizzare più corpi aziendali al fine di raggiungere la superficie minima indicata"*.

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Sanna

D.S. Alessandro Pusceddu
R.S./ F.I. Ing. Giorgio Speranza